

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Sull'ordine dei lavori:	
GRILLI GIOVANNI	1085
PRESIDENTE	1085
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):	
Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro. (2694)	1085
PRESIDENTE	1085, 1086, 1087
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1086, 1087
NAPOLITANO FRANCESCO	1086
BIMA	1086
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1087
RAUCCI	1087
RAFFAELLI	1087
ZUGNO	1087
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza. (2805);	
COLITTO: Modifica all'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza (514)	1087
PRESIDENTE	1087, 1089, 1090, 1093
TURNATURI, <i>Relatore sul disegno di legge n. 2805</i>	1087, 1090, 1091, 1089
ANGELINO PAOLO	1089
RAUCCI	1089, 1090, 1091, 1093
TERRAGNI	1089, 1093
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1090, 1092

PAG.

NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1090
ZUGNO	1091

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

GRILLI GIOVANNI. Mi risulta che la Commissione Difesa ha espresso parere favorevole nei riguardi delle proposte di legge che concernono la concessione di un sussidio alle medaglie d'oro. È cosa della quale si è discusso presso la nostra Commissione circa due mesi or sono. Ritengo che sarebbe opportuno appurare lo stato delle cose e, se del caso, procedere all'approvazione dei provvedimenti.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non ha espresso ancora il suo parere, comunque appena ci sarà pervenuto anche tale parere, il provvedimento verrà posto in discussione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro (2694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al regime tributario dei

contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, sul presente provvedimento è intervenuta una approfondita discussione in merito all'oggetto del provvedimento stesso. Ritengo opportuno dare ora la parola, per chiarimenti, al Ministro delle finanze Trabucchi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Da informazioni avute sulla discussione svolta nella precedente seduta, mi pare siano rimasti in sospenso alcuni punti. Mentre, per quanto riguarda le aliquote, mi pare vi fosse largo accordo, sembra che sul secondo punto, riguardante le valutazioni, vi fossero le incertezze cui ha accennato l'onorevole Curti Aurelio, per cui si vorrebbero escludere dalle valutazioni stesse gli appalti, le licitazioni o le aste a cura di enti pubblici. Su questo sono dispostissimo ad accettare un emendamento.

Il terzo punto riguarda le forniture e su questo argomento vorrei parlare molto apertamente. Si tratta, infatti, o di chiudere la strada alle frodi o di non chiuderla. Se la si vuol chiudere, può essere ammessa una sola deroga: quando la fornitura diretta del committente sia fatta da enti pubblici. Se lasciamo però che i privati possano con qualsiasi atto fatturato, dimostrare che hanno dato la fornitura diretta al committente, lasciamo le cose così come sono ora e cioè che gli appalti si facciano soltanto per la mano d'opera.

Con questo mi pare di aver impostato i tre problemi di cui alla precedente discussione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi sembra che l'onorevole Ministro abbia dichiarato che eravamo d'accordo in merito all'aliquota.

Possiamo essere d'accordo sulla aliquota ma non sulla unificazione delle aliquote. Feci presente che la minore aliquota per le concessioni governative era data dal fatto della diversa base imponibile perché mentre nei contratti di appalto l'imposta viene pagata sul netto, per le concessioni governative viene pagata sul lordo e questo a tutto danno degli enti locali. Credo quindi che vi debba essere una differenza fra le aliquote e mi sembra d'altro canto che sia stata data una giustificazione di questo nella non identità della natura civilistica dei due contratti perché è noto che le concessioni governative sono regolate dal diritto pubblico e non da quello privato mentre i contratti di appalto sono regolati dal diritto privato.

E questa la riserva che desidero affacciare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ero a conoscenza che vi fosse stata una osservazione anche su questo punto. Vorrei però far osservare che la unificazione viene dalla esperienza poiché da qualche anno le riviste di giurisprudenza sono piene di contestazioni in materia, se si tratti di concessioni o di appalti. Mentre, infatti, da un punto di vista teorico la cosa appare abbastanza chiara, da un punto di vista pratico si sono avute molte contestazioni come, nel caso classico, delle concessioni di servizi pubblici. Di conseguenza anche le categorie hanno chiesto che si arrivi alla unificazione delle aliquote proprio per arrivare a togliere di mezzo contestazioni che, naturalmente, hanno soluzioni diverse, caso per caso e, qualche volta, perfino luogo per luogo perché l'interpretazione di un contratto, per stabilire se in realtà si tratti di un appalto o di una concessione, mentre apparentemente è abbastanza facile, diventa, in realtà difficilissima.

Rivolgo, quindi, viva preghiera alla Commissione di volersi dare carico di questa situazione in quanto dobbiamo cercare di avere norme chiare quando specialmente la chiarezza, per necessità e per natura, non vi è nella struttura del negozio giuridico. In questi casi è necessario che le norme siano tali da non creare discussioni e controversie.

BIMA. Tanto varrebbe unificare la concessione con il contratto di appalto. Praticamente sarebbe la stessa cosa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Molte volte sono la stessa cosa: non è tanto facile distinguere le due figure.

PRESIDENTE. Ritengo che con questo preliminare scambio di idee il Ministro abbia avuto modo di essere informato della discussione avvenuta recentemente. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

« L'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'articolo 52 della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e sui contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili, è dovuta nella misura del 2 per cento ».

(Non è approvato).

Non essendo stato approvato il primo articolo è evidente che cade l'impostazione di tutto il provvedimento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Cade tutta la sostanza del provvedimento.

TURNATURI, *Relatore*. Su questo primo punto veramente eravamo d'accordo. Le eccezioni erano state sollevate su altri punti del provvedimento. Ci si preoccupava infatti di non dare un eccessivo aggravio dei bilanci comunali.

RAUCCI. Noi ci opponevamo al complesso della legge!

RAFFAELLI. Il disegno di legge è da ritenersi respinto.

PRESIDENTE. Siamo in sede legislativa. Rimane salvo il principio che sempre, anche in sede legislativa, un quinto dei componenti della Commissione o un decimo dei componenti dell'Assemblea o il Governo possono richiedere il trasferimento della discussione in Aula.

In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

TURNATURI, *Relatore*. Il Governo, secondo il Regolamento, può in qualunque momento richiedere la rimessione in Aula; anche dopo la discussione e votazione degli articoli.

PRESIDENTE. Rimane chiaro comunque che il disegno di legge viene rimesso in Aula su richiesta del Governo; circa la questione se la rimessione riguarda il provvedimento o soltanto una parte di esso, mi riservo di chiarirla presso la Presidenza o presso la Giunta del Regolamento.

Il nostro Segretario dice che in questo caso, dato che c'è dissenso, verrebbe esaminato tutto il provvedimento in Aula.

RAUCCI. Ma il problema resta sempre: bisogna stabilire su quale testo discutere in sede referente dato che la Commissione ha modificato un articolo. È chiaro che in Aula restano salvi tutti i diritti di proporre emendamenti.

ZUGNO. Mi sembra che il Regolamento sia chiaro: è tutto il provvedimento che va rimesso in Aula. D'altronde, la competenza di questa è veramente sovrana e potrebbe anche decidere di esaminare gli articoli seguenti se non può modificare quello respinto dalla Commissione.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 40 del Regolamento, avendo il rappresentante del Governo chiesto la rimessione in Aula del disegno di legge, sospendo la discussione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza (2805) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Modifica all'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza (514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Modifica all'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la sua relazione sul disegno di legge n. 2805.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, nell'allinearsi con analoghi disegni di legge elaborati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, si inserisce nel processo di progressiva revisione della legislazione riguardante il personale della Guardia di finanza, processo che ha già portato all'emanazione delle leggi 15 dicembre 1959, n. 1089, e 17 aprile 1957, n. 260, concernenti lo stato giuridico rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo.

Una commissione interministeriale ha elaborato le norme fondamentali comuni allo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa di tutti i Corpi di polizia.

Sulla base di queste norme e delle necessità peculiari del Corpo si è giunti alla compilazione del disegno di legge che si sottopone alla nostra approvazione. Il provvedimento, che è rivolto ad assicurare ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa adeguate norme di stato e maggiori garanzie in materia di provvedimenti disciplinari, analogamente a quanto è già in atto da tempo per i sottufficiali in servizio permanente, si basa sui seguenti punti fondamentali:

ammissione ad un rapporto stabile di impiego, denominato servizio continuativo dei vicebrigadieri e dei militari di truppa che abbiano ultimato rispettivamente la prima e la seconda rafferma triennale (sei e nove anni di servizio);

istituzione per i militari di truppa in servizio continuativo della posizione di aspettativa e disciplina della sospensione dal servizio per motivi penali, precauzionali e disci-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1961

plinari. Le diverse posizioni di stato sono regolate conformemente alle corrispondenti posizioni dei sottufficiali in servizio permanente;

disciplina della cessazione dal servizio continuativo dei militari di truppa, prevedendo come cause della stessa, l'età, l'infermità, lo scarso rendimento, la domanda, l'inosseranza delle disposizioni sul matrimonio e la nomina all'impiego civile;

corresponsione di una indennità in ragione di lire 50.000 annue, ai militari che cessano dal servizio per l'età o per l'infermità dipendente da causa di servizio, sino al compimento del 65° anno;

regolamentazione della posizione dei militari in ferma o in rafferma, vincolati a prestare servizio per un periodo di tempo determinato, disciplinando gli istituti della ferma o della rafferma. In particolare è prevista la concessione di rafferme provvisorie a militari temporaneamente colpiti da inidoneità fisica o sottoposti a procedimento penale o disciplinare, e di una rafferma annuale per esperimento al militare al quale sia negata la rafferma triennale, per demerito nelle qualità morali o intellettuali, o nella condotta o nel rendimento;

disciplina della sospensione precauzionale e della cessazione dal servizio del militare in ferma o in rafferma, prevedendone le cause e statuendone la procedura;

corresponsione del premio di rafferma e istituzione di un premio di congedamento per i militari che cessino dal servizio al termine della ferma o di una rafferma, nella misura prevista per i militari dell'Esercito;

regolamentazione delle posizioni del congedo e del congedo assoluto, dei militari di truppa, prevedendo gli obblighi di servizio che scaturiscono dagli stessi e disciplinando la materia dei richiami;

riordinamento delle materie relative alla perdita del grado ed alle sanzioni disciplinari di stato, con l'indicazione dei motivi che le causano, delle autorità che le determinano e degli effetti che ne conseguono e con la previsione delle ipotesi di reintegrazione.

Tali norme, rispetto a quelle attuali, risultano più vantaggiose per la categoria interressata, perché accanto a idonee garanzie procedurali, sono state ben precisate le cause ed è stato limitato il potere discrezionale dell'amministrazione. Anche in questo settore il parallelismo con le norme dei sottufficiali è stato rispettato in modo da offrire al militare di truppa un complesso di disposizioni

di lineare impostazione e di moderna concezione.

Va posto in rilievo, a tal proposito, che le innovazioni trovano l'espressione più significativa nella particolare causa di perdita del grado costituita per « condanna » (articolo 40, n. 7).

Infatti, in base alle disposizioni vigenti (articolo 9 del regio decreto 24 luglio 1931, n. 1223), il militare di truppa perde il grado (si ricorda che il grado di finanziere corrisponde a quello di caporale dell'Esercito) in seguito a qualsiasi condanna per un reato previsto dal codice penale militare, e per qualsiasi assoluzione con formula dubitativa delle stesse ipotesi delittuose. Con il provvedimento in esame incorre nella perdita del grado solo nel caso di condanna (viene esclusa la formula dubitativa) non per un qualsiasi reato ma solo per una violazione che importi come pena accessoria la rimozione. La nuova disciplina, che trova riscontro negli stati giuridici degli ufficiali e dei sottufficiali, risponde in maniera più adeguata alla posizione del militare di truppa della Guardia di finanza, militare che, assumendo nell'adempimento delle sue funzioni le qualifiche di agente di polizia tributaria, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, non può essere considerato, sotto questo profilo, alla stessa stregua di un militare di leva;

nuovo inquadramento della procedura disciplinare con l'inserimento di disposizioni atte a consentire al militare di rispondere alla contestazione degli addebiti con elementi a discolta; e con la istituzione, anche per il militare, di un giudizio formale di fronte ad una commissione di disciplina, per la cui formazione e procedura vengono sostanzialmente osservate le disposizioni previste dalla legge sullo stato giuridico dei sottufficiali;

adeguamento delle norme che regolano il passaggio all'impiego civile dei sottufficiali a quelle in vigore per la stessa categoria dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, allo scopo di uniformare, anche in tale campo, le norme di Stato e di rispondere alle necessità dell'Amministrazione finanziaria di disporre di personale civile di età non avanzata. Quest'ultima esigenza, molto sentita dagli organi interessati, ha trovato eco anche in Parlamento durante la discussione sul bilancio del Ministero delle finanze (atti del Senato 1960, pagine 14117 e 14230);

per evidenti motivi di equità, poi, il vostro Relatore propone che sia retrodatata al

1° gennaio 1954 l'indennità speciale ai sottufficiali cessati dal servizio con diritto a pensione, in analogia al trattamento goduto dai sottufficiali delle Forze armate, carabinieri compresi, eliminando una grave sperequazione che dà motivo a comprensibile malcontento degli interessati che, per effetto dell'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, beneficiano dello speciale emolumento con decorrenza dal 1° luglio 1957.

Riassumendo, i vantaggi più importanti che scaturiscono dal disegno di legge a favore delle categorie interessate possono essere così sintetizzati:

- rapporto stabile d'impiego;
- istituzione della posizione dell'aspettativa;
- istituzione dell'indennità speciale;
- nuova ed omogenea regolamentazione degli istituti della ferma e della rafferma;
- disciplina del congedo e del congedo assoluto;

- istituzione del premio di congedamento;
- revisione completa ed organica di tutta la materia concernente la perdita del grado ed i provvedimenti disciplinari, con la istituzione di idonee garanzie procedurali.

Onorevoli colleghi, i principi e i criteri informativi del disegno di legge sono integralmente recepiti negli analoghi provvedimenti relativi all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, attualmente all'esame del Parlamento.

Tra un provvedimento e l'altro vi sono variazioni di limitata entità, conseguenti alle peculiari necessità di ogni Corpo, variazioni che trovano la loro maggiore espressione nelle norme relative agli organi competenti ad esprimere giudizio in sede disciplinare o a determinare concessioni o dinieghi di posizioni di stato.

Per il resto gli stati giuridici rispondono all'esigenza, sentita da tempo, di perseguire un rigoroso criterio di uniformità in materia di norme comunque relative al trattamento delle Forze di polizia.

Con queste considerazioni, onorevoli colleghi, ritengo di raccomandare, in piena coscienza, il disegno di legge sottoposto al nostro esame e l'emendamento contenuto nella proposta di legge dell'onorevole Colitto, alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Il disegno di legge in esame che prevede la definizione di uno stato giuridico, corrisponde anzitutto, debbo dichia-

rarlo, ad uno dei nostri principi: quello della stabilità del rapporto d'impiego. Per non intervenire, però, durante la discussione degli articoli, vorrei anticipare l'esposizione di una anomalia che speravo venisse prospettata dall'onorevole Relatore. Si tratta della materia riguardante l'aspettativa per ragioni di salute di cui all'articolo 12. Ritengo contrasti con lo stato giuridico degli altri dipendenti dello Stato il ridurre nell'aspettativa per ragioni di salute, la paga e gli assegni ai due terzi. In conseguenza vorrei pregare di prendere in considerazione tale situazione di menomazione dei benemeriti militari della Guardia di finanza che tanto lavoro hanno da compiere per reprimere troppe frodi fiscali.

RAUCCI. Desidero, a nome del mio Gruppo, esprimere parere favorevole al disegno di legge presentato in ordine al trattamento giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza perché detto provvedimento accoglie, sia pure in misura parziale, le istanze poste più volte dai dipendenti di quell'Arma, istanze che hanno dato luogo anche ad agitazioni clamorose note certamente agli onorevoli colleghi. Da parte della nostra Commissione si dovranno esaminare, in sede di discussione degli articoli, quelle modificazioni che siano ritenute opportune ed utili onde assicurare agli interessati un adeguato trattamento.

TERRAGNI. Sono, di massima, d'accordo sul disegno di legge in esame ma ritengo sia per lo meno imprudente — se non ho sentito male l'esposizione dell'onorevole Relatore — quando una guardia di finanza non è ritenuta idonea per il rinnovo della ferma, concedere la ferma almeno per un anno in luogo di congedarla. È necessario parlarsi con schiettezza. Un provvedimento di quel genere, un giudizio negativo di quella importanza nasce sicuramente, nei superiori, a causa di gravi inadempienze o fondatamente in base a presunte irregolarità. Non è certo per motivi futuri che viene negato il rinnovo della ferma triennale, ma per ragioni di servizio, veramente gravi e tali che il superiore non pone la questione sul piano di un processo più che altro per fare del bene all'interessato. L'articolo proposto vulnera coloro che sono preposti a dare un giudizio circa l'idoneità o meno ad esercitare una funzione così delicata. Non ritengo quindi di poter votare a favore di quell'articolo. Se in questo momento, coloro che sono preposti all'accettazione delle domande di rafferma hanno il diritto di non accettarle, proporrei che abbiano e continuino ad avere questo diritto che, ripeto, può essere

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA' DEL 21 APRILE 1961

anche a vantaggio degli interessati; quando, cioè, il superiore, invece di sottoporre a processo, nega la rafferma. Ed invece l'agente dovrebbe essere raffermato per un anno, non cesserà dal servizio, non cesserà di far male quel servizio, di tradire quel servizio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro deve dire qualcosa sulla proposta di legge presentata dall'onorevole Colitto. Sul disegno di legge si riserva di esprimere l'opinione in sede di esame dei singoli articoli, quando verranno in discussione i punti sui quali ritiene che gli onorevoli deputati abbiano richiamato la sua attenzione, dato che gli sembra non vi sia una contestazione su tutto il complesso dell'ordinamento ma che, anzi, sull'ordinamento in generale, siano tutti concordi. Si riserva quindi di rispondere articolo per articolo, alle osservazioni ed agli emendamenti che verranno proposti.

Poiché, però, l'onorevole Presidente ha posto in discussione la proposta di legge Colitto contemporaneamente al disegno di legge e l'onorevole Turnaturi ha esaminato l'una e l'altra questione, il Ministro deve dire che, mentre sul disegno di legge vi è accordo, non soltanto del Governo ma anche del Parlamento, sulla copertura necessaria per la proposta di legge Colitto non vi è accordo da parte del Governo in quanto manca la copertura, almeno secondo quanto ha osservato il Ministero del tesoro. Il Ministro riterrebbe quindi necessario rimettere l'esame del progetto di legge Colitto, alla Commissione Bilancio, naturalmente in caso non vi fosse ancora il parere di detta Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione Bilancio ha già espresso parere contrario.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Debo allora dire che il Ministro non può che essere d'accordo con la Commissione Bilancio.

Se la Commissione ritiene che, visto quanto ha detto l'onorevole Relatore, si debba provare a trattare con il Ministero del tesoro, si può anche chiedere al Ministero del tesoro quale sia la situazione non potendosi altrimenti se non rinviare l'esame del provvedimento, per l'indicazione di una opportuna copertura e non si potrebbe che richiedere la rimessione in Aula non potendosi assumere la responsabilità di far procedere un provvedimento che comporta una spesa di due miliardi e mezzo di lire dato che è inevitabile che la norma in esso contenuta deve essere estesa agli altri Corpi. Solo per la Guardia di finanza il provvedimento comporterebbe una spesa di 700 milioni di lire che in questo momento il Ministro non ha.

Il Ministro desidererebbe quindi che il Sottosegretario al tesoro chiarisse la situazione. Comunque, data l'opinione contraria della Commissione Bilancio e dato che il Tesoro non ha copertura, non potrebbe che chiedere la rimessione in Aula.

PRESIDENTE. Per una precisazione regolamentare sulla proposta di legge Colitto. Il regolamento stabilisce che: « Quando il disegno di legge comporta un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione Bilancio esprima il suo parere scritto e motivato nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma. Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera, o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le "conseguenze finanziarie", ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

In questo caso laddove si insista nel provvedimento, si deve interpellare il Presidente della Camera il quale vedrà se deferire all'esame delle Commissioni congiunte o deferirlo all'Aula.

RAUCCI. La proposta di legge dell'onorevole Colitto sarà da noi discussa come emendamento!

PRESIDENTE. Desidero sapere dall'onorevole Relatore se vuole aggiungere altro.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Mi pare che i colleghi sostanzialmente abbiano espresso un parere concorde.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero far osservare che, come giustamente ha detto poco fa l'onorevole Presidente, prendendo la proposta Colitto come emendamento al disegno di legge governativo è in quel momento che sorgerà il problema di richiedere il parere della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Propongo di scegliere, come testo base, per la discussione il disegno di legge n. 2805.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, tale proposta.

(È approvata).

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2805.

All'articolo 1 non vi sono emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

TITOLO I.

STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI

ART. 1.

I vicebrigadieri si distinguono in:
vicebrigadieri in servizio continuativo;
vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;
vicebrigadieri in congedo;
vicebrigadieri in congedo assoluto.

Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.

I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.

Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 2:

« Il vicebrigadiere in servizio continuativo è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

È ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di corpo.

La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.

Il comandante di corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia

provvisto di pensione vitalizia. Se però sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato è collocato in congedo assoluto».

All'articolo 2 c'è un emendamento presentato dall'onorevole Raucci:

« Sostituire il quarto comma dell'articolo 2 con il seguente:

« L'ammissione in servizio continuativo del vice brigadiere che ne fa istanza è decisa da una commissione appositamente costituita presso il comando generale a seguito di constatazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge ».

RAUCCI. Il mio emendamento tende a superare una norma che a me sembra in contrasto con i principi costituzionali e più particolarmente col diritto a difendersi che viene assicurato a ogni cittadino. In pratica ci troviamo di fronte a una disposizione che lascia arbitro il comandante generale di decidere — su parere del comandante del corpo — la eventuale ammissione in servizio continuativo del vicebrigadiere che ne fa istanza, cioè si consente al comandante generale di esprimere un parere negativo senza fare contestazioni, senza dire i motivi...

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Non è vero, non è esatto. In seguito troveremo delle norme che prevedono contestazioni, se ci sono degli addebiti.

RAUCCI. L'articolo 2, quarto comma, dice: « Il comandante di corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide ». In questa situazione, il vicebrigadiere interessato ignora completamente gli addebiti e non ha alcun diritto alla difesa. La mia proposta tende a consentire la formulazione da parte dell'interessato di deduzioni avverse la motivazione negativa emessa dal comandante generale e a limitare i motivi per i quali non si consente l'ammissione al servizio continuativo. In tal modo l'interessato ha il diritto di gravame al Consiglio di Stato e quindi la possibilità di difendersi attraverso gli istituti che sono a disposizione dei cittadini.

ZUGNO. Ho l'impressione che non si tenga presente con sufficiente chiarezza quella che è la natura propria del Corpo che stiamo trattando. Giustamente l'onorevole Turnaturi nella sua relazione faceva notare come, in sostanza, i concetti contenuti nel provvedimento siano recepiti o affermati per tutti gli altri corpi (polizia, carabinieri, ecc.). Ora, la na-

tura del Corpo della Guardia di finanza — e degli altri similari — è sostanzialmente militare e quindi esige che i comandanti abbiano ad esprimere una loro valutazione. Non è possibile ammettere che ci siano delle commissioni che svuotino la competenza e la posizione in cui si trovano gli ufficiali comandanti e mi sembra che il voler sostituire alle funzioni del comandante una commissione significhi snaturare la funzione propria del comandante.

A mio avviso, la dizione del quarto comma dell'articolo 1 del testo governativo risponde alle necessità e può dare tutte le garanzie che si richiedono.

Ogni Corpo ha una sua natura particolare che deve essere mantenuta; non si può introdurre il principio che una commissione abbia addirittura a valutare la possibilità o meno di ammettere al servizio continuativo quando ci sono dei comandanti i quali hanno la possibilità di valutare e conoscere direttamente i loro dipendenti, cosa invece impossibile per una commissione.

Mi sembra che le garanzie ci siano e nello stesso tempo sia rispettata quella gerarchia che deve mantenersi nel Corpo. Per questi motivi esprimo parere contrario all'emendamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è indubbiamente contrario all'emendamento dell'onorevole Raucci. Il Governo si permette di far presente che il Corpo delle guardie di finanza è particolarmente delicato, non soltanto come un comune Corpo di polizia, ma come sono delicati gli organi che hanno una competenza particolare in materia finanziaria. Credo che sia abbastanza comune sentirsi dire che in materia finanziaria l'organizzazione non è efficiente, che non ci sono sufficienti controlli, che qualche volta si crea della rilassatezza e varie altre accuse del genere. Ora, questa concezione porta alla necessità di valutare — nel momento in cui il sottufficiale passa dal servizio temporaneo a quello continuativo — non solo certi elementi che possono essere essenzialmente negativi ma anche gli elementi positivi che ci debbono essere. La valutazione di elementi positivi implica necessariamente la discrezionalità, perché se non ci fosse una vera e propria discrezionalità, noi ci troveremmo di fronte alle guardie di finanza e ai sottufficiali nella stessa condizione in cui ci si trova di fronte a un impiegato normale per il quale — dopo raggiunta la stabilità — non c'è possibilità di congedare o interrompere il rapporto d'impiego.

In realtà, si è voluto dare con questo disegno di legge una serie di garanzie ai finanziari ma queste garanzie vengono date dopo che i militari siano entrati nel servizio continuativo.

Il passaggio dal servizio temporaneo al servizio continuativo corrisponde a quello che nella carriera normale è la fine del periodo di prova. Quando si emette un giudizio alla fine del periodo di prova non si possono fare delle contestazioni all'impiegato e dire le ragioni per cui non viene confermato. La fine del periodo di prova implica un giudizio complessivo, un giudizio sommariamente e genericamente motivato perché proprio si tratta di un giudizio complessivo. Tutto ciò per gli impiegati.

Per le guardie di finanza il momento in cui si passa al servizio continuativo può farsi corrispondere al momento in cui si passa dal periodo di prova alla stabilità dell'impiego. Se noi qui ammettessimo la possibilità di contestazioni, di addebiti e di altri argomenti del genere, noi veramente snatureremmo la caratteristica essenziale del passaggio dall'uno all'altro periodo; se poi aggiungiamo quello che dicevo prima, cioè che per le guardie di finanza la valutazione riguarda anche un complesso di circostanze che possono andare dalla valutazione aperta del comandante sulla diligenza e sull'attività con cui la guardia di finanza ha agito fino a quella di sospetti che qualche volta possono sorgere per una certa tolleranza o una non sufficiente vigilanza in certi settori, è evidente che bisogna avere un giudizio assolutamente discrezionale.

A questo punto dobbiamo ricordare quello che ha detto l'onorevole Terragni: si tratta di un Corpo armato e non possiamo decampare anche dal concetto di gerarchia; possiamo benissimo, anzi dobbiamo, ammettere che il giudizio non sia demandato al comandante diretto ma al comandante generale e ciò per maggiore garanzia, ma ad un certo momento, il giudizio non può non essere dato tenendo conto che nelle forze armate il comando è non solo amministrazione ma amministrazione e comando; cioè esercizio anche di autorità.

Pur comprendendo, quindi i motivi che possono aver spinto l'onorevole Raucci a presentare questo emendamento, il Governo non può essere favorevole ad esso in quanto finirebbe veramente con lo snaturare il fenomeno della ammissione in servizio continuativo e sarebbe in contrasto con la natura militare, in contrasto anche con le particolari carat-

teristiche del Corpo della guardia di finanza che esigono giudizi di natura tecnica speciale e giudizi anche di natura di redditività, quali soltanto nel Corpo della guardia di finanza si debbono fare.

Per questo il Governo è contrario.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Dalla discussione è balzato in chiara luce che l'emendamento proposto dall'onorevole Raucci potrebbe essere pericoloso. Gli onorevoli Terragni, Bima e Zugno hanno sottolineato soprattutto l'aspetto che riguarda la difesa dell'autorità, principalmente, direi, degli organi gerarchici. Vorrei ricordare all'onorevole Raucci quanto ebbi a dire nel corso della mia relazione: le norme che stiamo esaminando sono notevolmente più vantaggiose di quelle preesistenti.

RAUCCI. Le norme preesistenti erano borboniche prima e fasciste poi!

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Siamo nello Stato italiano, onorevole Raucci!

RAUCCI. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro e quindi sul diritto dei cittadini a difendere il proprio lavoro.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Dicevo che le norme attuali sono notevolmente migliori delle precedenti. Aggiungo che, in base all'ordinamento attuale del Corpo della guardia di finanza, i non ammessi a servizio continuativo possono essere licenziati in tronco, non hanno alcuna garanzia e poiché si tratta di esigenze di un Corpo militare che ha particolari compiti, mi pare che circondare di garanzie il passaggio in servizio continuativo sia un dovere nell'interesse del Corpo e dell'Amministrazione finanziaria. Il disegno di legge prevede che il finanziere, da sua parte, sarà garantito quando avrà dimostrato di essere idoneo ai particolari compiti cui è chiamato a rispondere, quando avrà dimostrato di possedere i requisiti minimi essenziali per poter appartenere al Corpo.

Il quarto comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame recita: « Il comandante di corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide ». Questa norma costituisce per il finanziere una garanzia che prima non aveva in quanto si dà la garanzia di un giudizio di appello rimesso alla autorità del Comandante generale e non possiamo certo negare ad esso la serenità ed obiettività di giudizio.

RAUCCI. Quando si parla di giudizio si deve ammettere che vi sia l'opposizione delle due parti. In questo caso invece, se il comandante del corpo formula una accusa, il finanziere resta condannato per quella accusa.

TERRAGNI. Non dice, per esempio, che è un ladro; siete voi che volete farglielo dire. Si limita a proporre l'esclusione dal Corpo.

RAUCCI. Se è colpevole non si capisce perché non lo dovrebbe dire.

TERRAGNI. Esprime, invece un giudizio di carattere negativo generico. Ma, senza arrivare agli estremi, si può trattare di un inadatto.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Concludo sottolineando il mio convincimento che la formulazione attuale del quarto comma dell'articolo 2 rispecchia le esigenze del Corpo e costituisce una indubbia, seria garanzia per cui chiedo il rigetto dell'emendamento Raucci.

PRESIDENTE. Poiché la seduta in Aula è iniziata già da dieci minuti, rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI